

Titolo VI **DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE**

Art. 48

Contenuto e aggiornamento

1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:

la denominazione;

la forma giuridica;

la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;

la data di costituzione;

l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5,

il codice fiscale o la partita IVA;

il possesso della personalità giuridica

e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4 (*con personalità giuridica*);

le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali

con indicazione di poteri e limitazioni.

2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte

le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,

le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione,

di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione,

i provvedimenti che ordinano lo scioglimento,

dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione,

le generalità dei liquidatori

e tutti gli altri atti e fatti

la cui iscrizione è espressamente prevista da

norme di legge o di regolamento.

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14

e i rendiconti delle raccolte fondi

svolte nell'esercizio precedente

devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica,

devono essere pubblicate le informazioni aggiornate

e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2,

incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

(Nota Modifica

“I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14

e i rendiconti delle raccolte fondi

svolte nell'esercizio precedente

devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno”

con

“I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13, comma 7 e 14, comma 1

e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente,

che concorrono all'importo di cui all'art. 13, comma 7,

devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno”

4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti

nonche' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro.

5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo **e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori.**

Si applica l'articolo 2630 del codice civile.

6. **All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1,**

l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

Note all'art. 48:

- Si riporta l'art. 2630 del codice civile:

«Art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).

- Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'art. 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo.».